



REGIONE BASILICATA

ALLEGATO B)

CONVENZIONE

PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE "TIROCINI EXTRACURRICULARI FINALIZZATI ALL'INSERIMENTO/REINSERIMENTO AL LAVORO PER I BENEFICIARI DEL PROGRAMMA CO.P.E.S. E I LAVORATORI FUORIUSCITI DALLA PLATEA DELLA MOBILITÀ IN DEROGA"

Rep. N. _____ del _____

Nell'anno duemilasedici, mese di _____, giorno _____, in Potenza, presso
la sede della Regione Basilicata,

tra

REGIONE BASILICATA,

CF 80002950766, rappresentata dal Dirigente/Dirigente Generale dell'Ufficio
_____, nella persona del/della
dott./dott.ssa _____ a ciò autorizzato/a con D.G.R. n.
_____ del _____ e domiciliato/a ai fini del presente atto presso la
Regione Basilicata, Dipartimento _____, Via Vincenzo Verrastro, n.
_____, Potenza,

e

PROVINCIA DI _____

C.F. _____, rappresenta da
_____ a ciò autorizzato/a con (*specificare tipo
provvedimento*) _____ n. _____ del _____, e domiciliato/a ai fini della
presente convenzione presso la Provincia di _____

VISTO il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale,

ALLEGATO B)

sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

VISTO il Regolamento n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, EURATOM) n. 1605/2012;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 926/2014 di presa d'atto della Proposta Programmatica del PO FSE Basilicata 2014-2020;

VISTO l'Accordo di Partenariato Italia (AP) 2014-2020, adottato con Decisione della Commissione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;

VISTO il Programma Operativo F.S.E. Basilicata 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP016 approvato con Decisione della Commissione europea n C(2014) 9882 final del 17 dicembre 2014;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 71 del 20 gennaio 2015 che prende atto della summenzionata Decisione della Commissione Europea C(2014) 9882 di adozione del

P.O. FSE Basilicata 2014-2020, così come proposto alla CE con la D.G.R. n. 926/2014 e modificato dall'Autorità di Gestione del PO FSE Basilicata 2014-2020, su mandato della Giunta, nel corso della procedura di adozione di cui all'art. 29 del Reg. UE 1304/2013;

- VISTO** l'Articolo 15 - Reddito minimo/reddito di inserimento, della Legge Regionale 18 agosto 2014, n. 26 che ha istituito un Fondo per la promozione di politiche attive e passive per i soggetti svantaggiati e molto svantaggiati, ai sensi dell'art. 2 del Reg.(UE) n. 651/2014, che non siano percettori di ammortizzatori sociali;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 769 del 9 giugno 2015 con la quale è stato approvato in via definitiva il "Programma per un reddito minimo di inserimento", e sono state fornite prime indicazioni sulle modalità di attuazione
- VISTE** le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 936 del 13 luglio 2015 e n. 977 del 28 luglio 2015 inerenti, rispettivamente l'approvazione e la rettifica dell'"Avviso Pubblico per la selezione dei beneficiari del Programma Reddito minimo di inserimento Categoria A" e dell'"Avviso Pubblico per la selezione dei beneficiari del Programma "Reddito minimo di inserimento" – Categoria B";
- VISTA** la Legge Regionale dell'11/12/2003 n.33 "Riordino del sistema formativo integrato" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 29 "Norme finali" della Legge Regionale 13/8/15 n. 30 "Sistema integrato per l'apprendimento permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva" che al comma 2 che stabilisce che "gli articoli della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 33, coordinata con la legge regionale 8 agosto 2012, n. 16 di cui al Titolo III che attribuisce alle Province funzioni e compiti in materia di orientamento, formazione e lavoro, restano in vigore fino al riassetto delle relative competenze istituzionali;
- VISTO** il comma 1 dell'art. 6 della Legge Regionale 30 dicembre 2015, n. 55 che stabilisce che "Nelle more del completamento delle procedure di avvio dell'Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva di cui all'art. 26 della legge regionale 13 agosto 2015, n. 30, ed al fine di garantire la continuità amministrativa, le Province, anche per il tramite delle Agenzie provinciali per la formazione professionale, l'orientamento e l'impiego, costituite ai sensi della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 3, completano le attività già assegnate dalla Regione ed eseguono le ulteriori azioni che la Regione assegna loro, nei limiti di quanto previsto dall'art. 29 della legge regionale 13 agosto 2015, n. 30";
- VISTO** il documento concernente "POR FSE 2014-2020 - Strategia di comunicazione" approvato nella seduta del Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014/2020 della Regione Basilicata del 16 giugno 2015;
- VISTI** i Criteri di selezione delle operazioni a valere sul FSE per il periodo 2014-2020, approvati dal Comitato di Sorveglianza in data 16/06/2015;

VISTA la documentazione relativa al sistema di Gestione e controllo adottata per il PO FSE Basilicata 2007-2013 e, in particolare:

1. la D.G.R. n. 981 del 5 luglio 2011, e le successive modifiche e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha approvato:
 - il documento recante "Descrizione del sistema di gestione e controllo" predisposto dall'Autorità di Gestione del P.O. FSE Basilicata 2007-2013 e relativi allegati;
 - il documento recante "Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione", predisposto dall'Autorità di Gestione del P.O. FSE Basilicata 2007-2013 nel quale sono descritti i compiti e le procedure dell'AdG per la corretta attivazione del PO FSE Basilicata 2007/2013 e nel rispetto delle disposizioni dei Regolamenti CE n° 1083/2006 e n° 1828/2006;
2. la D.G.R. n. 263 del 1° marzo 2011 di presa d'atto del Vademecum per l'ammissibilità della spesa FSE 2007-2013;
3. il D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008 che definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2013;
4. la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 02 febbraio 2009 in materia di ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.);

RICHIAMATE le opzioni di semplificazione previste dall'art.67 del succitato Reg. CE n. 1303/2013 e dall'art. 14 dell'altresì citato Reg. CE n. 1304/2013;

VISTA la Deliberazione di Giunta n. 237/2012 con la quale la Regione, tra l'altro, integra il Sistema di Gestione e controllo con specifiche procedure inerenti l'adozione dei parametri di costo ammissibili nel quadro delle opzioni di semplificazione previste dall'art. 11.3 (b) del Regolamento (CE) 1081/2006;

tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 - Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto:

- a) la regolazione dei rapporti tra la Regione Basilicata e la Provincia di _____, identificate in epigrafe, per l'attuazione dell'azione "Tirocini extracurricolari finalizzati all'inserimento/reinserimento al lavoro per i beneficiari del Programma Co.P.E.S. e i

lavoratori fuoriusciti dalla platea della mobilità in deroga" di cui all'allegato A) alla DGR n. _____ del _____;

- b) le modalità di realizzazione delle attività;
- c) le modalità della gestione amministrativa e della rendicontazione.

ART. 2 – Descrizione delle attività e delle modalità di realizzazione

1. La Regione Basilicata si avvarrà della Provincia di _____ per l'attivazione di tirocini extracurricolari di inserimento/reinserimento al lavoro, ai sensi dell'art. 1 comma 4, lett. b) del "Disciplinare in materia di tirocini extracurricolari" approvato con DGR n. 116 del 30 gennaio 2014, per i beneficiari del Programma regionale di contrasto alle condizioni di povertà e di esclusione sociale, in acronimo Co.P.E.S., e per i lavoratori fuoriusciti dalla platea della mobilità in deroga all'uopo individuati dall'Amministrazione regionale in attuazione della DGR n. ____ del ____.
2. La Provincia di _____ provvederà ad individuare il Soggetto Promotore tra quelli previsti all'art. 3, comma 1, lettera b) del Disciplinare in materia di tirocini extracurricolari approvato con DGR n. 116/2014.
3. Il numero dei tirocini da attivare, al momento quantificato in n. _____, di cui n. _____ per gli ex beneficiari del Co.P.E.S. e n. _____ per i lavoratori fuoriusciti dalla platea della mobilità in deroga, sarà più puntualmente comunicato dalla Regione Basilicata in esito alla conclusione dei procedimenti istruttori finalizzati alla verifica del possesso dei requisiti prescritti.
4. La Provincia di _____ entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, provvederà a trasmettere per la sua approvazione il progetto esecutivo della presente azione, redatto dal Soggetto Promotore individuato, alla Struttura regionale competente per l'attuazione, nel quale dovranno essere specificati:
 - A) la tempistica e le fasi dell'attuazione;
 - B) le modalità di selezione utilizzate per l'individuazione dei soggetti ospitanti, nel rispetto di quanto previsto e stabilito dalla DGR. N. 116 del 30 gennaio 2014;
 - C) l'elenco dei soggetti ospitanti eventualmente già individuati;
 - D) la descrizione delle azioni di monitoraggio e controllo per la verifica della corretta esecuzione dei tirocini attivati.
5. L'elenco completo di tutti i potenziali soggetti ospitanti sarà trasmesso dalla Provincia di _____ entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del provvedimento di approvazione del progetto esecutivo di cui al comma precedente, pena il blocco dei trasferimenti delle risorse di cui al successivo articolo 8.
6. La Provincia di _____ si impegna ad attivare (o proporre l'attivazione del tirocinio) a tutti i destinatari aventi diritto entro 60 giorni dalla comunicazione di approvazione del progetto esecutivo, termine entro il quale la Provincia è chiamata a proporre alla Regione le modalità alternative di presa in carico dei destinatari non avviati per mancanza di soggetti ospitanti.

7. Le attività oggetto della presente convenzione saranno comunque avviate entro il ___/___/___ e saranno concluse e rendicontate entro e non oltre il _____, salvo proroghe disposte dalla Regione Basilicata.

ART. 3 - Programma degli interventi

1. Sono destinatari della presente azione i soggetti inseriti nell'elenco definitivo degli aventi diritto redatto dall'Amministrazione regionale in attuazione della DGR n. ___ del _____.
2. I tirocini avranno una durata di 3 (tre) mesi dall'attivazione, eventualmente prorogabili con provvedimento della Regione Basilicata, nei limiti previsti dall'art. 2, comma 1, lettera b) del "Disciplinare in materia di tirocini extracurricolari" approvato con DGR n. 116 del 30 gennaio 2014.
3. Il Soggetto promotore si attiverà per selezionare un numero di soggetti ospitanti idoneo a garantire l'attivazione dei tirocini ai destinatari inseriti nell'elenco di cui al comma 1, pari al numero ivi individuato, nel rispetto di quanto previsto e stabilito dalla D.G.R. n. 116/2014 "Disciplinare in materia di tirocini extracurricolari".
4. I tirocini potranno essere attivati presso i seguenti soggetti ospitanti:
 - a. Pubbliche Amministrazioni, come definite dall'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001;
 - b. Enti Pubblici Economici;
 - c. Società in house delle Pubbliche Amministrazioni;
 - d. Cooperative sociali di tipo B o a scopo plurimo e loro consorzi, ovvero imprese sociali costituite ai sensi del Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 155, unicamente per la presentazione di progetti in partenariato con il Comune/i interessato/i.
5. La Regione Basilicata si riserva la facoltà di estendere ad altri soggetti pubblici e privati la possibilità di ospitare tirocini extracurricolari a valere sulla presente azione.

ART. 4 – Obblighi del Beneficiario

1. Con la sottoscrizione della presente convenzione la Provincia accetta di realizzare le attività di cui all'art. 2 e si impegna a:
 - a) realizzare l'intervento secondo i tempi, le modalità ed i contenuti descritti nella scheda "Tirocini extracurricolari finalizzati all'inserimento/reinserimento al lavoro per i beneficiari del programma Co.P.E.S. e i lavoratori fuoriusciti dalla platea della mobilità in deroga" di cui all'allegato A) alla DGR n. _____ del _____ e di quanto stabilito agli articoli 2 e 3 della presente convenzione;
 - b) trasmettere il progetto esecutivo della presente azione redatto dal Soggetto Promotore nei termini stabiliti all'art. 2, comma 4 della presente convenzione;

ALLEGATO B)

- c) trasmettere, appena concluse le procedure di selezione, l'elenco dei soggetti ospitanti in numero pari a garantire l'attivazione dei tirocini per tutti i destinatari inseriti nell'elenco trasmesso dal competente ufficio dell'Amministrazione regionale nei termini di cui al comma 5 dell'art. 2;
- d) rispettare i termini stabiliti all'art.2, comma 6;
- e) avviare e concludere le attività di tirocinio nei tempi stabiliti all'art. 2, comma 7;
- f) osservare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di tirocini extracurricolari, nonché le direttive emanate dal competente Dipartimento regionale;
- g) liquidare le indennità di tirocinio ai destinatari con cadenza mensile posticipata, previa verifica della frequenza di almeno il 70% delle ore mensili previste; salvo diverse disposizioni emanate dalla Regione Basilicata;
- h) predisporre e redigere i registri obbligatori;
- i) assicurare che il personale impegnato nello svolgimento delle attività progettuali sia in possesso delle competenze e della necessaria professionalità;
- j) stipulare le assicurazioni obbligatorie in esecuzione della vigente normativa, esonerando la Regione da ogni chiamata in causa e/o da ogni responsabilità in caso di mancata e/o irregolare stipula delle medesime;
- k) assicurare la massima trasparenza e parità di trattamento nelle attività di selezione dei soggetti ospitanti;
- l) consegnare agli interessati gli attestati di frequenza del tirocinio producendo all'ufficio competente documentazione idonea ad attestarne l'avvenuta consegna;
- m) supportare l'Amministrazione regionale, qualora la stessa ne faccia richiesta, nell'individuazione di un percorso di inserimento sociale e lavorativo alternativo per i destinatari per i quali non è stato possibile, per cause a loro non imputabili, avviare il tirocinio presso soggetti pubblici e privati;
- n) predisporre tutta la documentazione necessaria alle verifiche e ai controlli effettuati dai competenti uffici;
- o) esibire in originale la documentazione delle spese sostenute che devono corrispondere ai pagamenti effettuati, giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probatoria;
- p) accettare il controllo dell'Amministrazione regionale relativamente ai servizi oggetto della presente convenzione da parte di funzionari regionali appositamente autorizzati ed assicurare la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche e delle visite ispettive con la presenza del personale interessato e fornire tutte le informazioni richieste dall'Amministrazione regionale;
- q) redigere il rendiconto finale delle spese sostenute per la realizzazione del progetto secondo le modalità fissate dalla vigente normativa, e consegnare il rendiconto finale all'Ufficio competente entro il termine perentorio del _____;
- r) fornire il rapporto di valutazione finale degli esiti dell'intervento;
- s) inserire, ai fini della rendicontazione, i dati e le informazioni nel sistema informativo regionale SIRFO secondo le modalità, i tempi e le procedure stabilite dall'Amministrazione regionale.

ART. 5 – Compiti e impegni della Regione Basilicata

La Regione Basilicata si impegna a:

- a) trasmettere l'elenco dei destinatari dei tirocini;
- b) trasferire le risorse economiche secondo la modalità e la tempistica individuate al successivo art. 8, previa approvazione del progetto esecutivo e l'acquisizione del parere favorevole dell'AdG del PO FSE Basilicata 2014-2020.

ART. 6 - Verifiche ispettive

1. La Regione può effettuare in qualsiasi momento, anche senza preavviso, verifiche ispettive volte a controllare la corretta realizzazione delle attività, nonché l'assolvimento di tutti gli adempimenti correlati ad aspetti amministrativi, contabili e gestionali e la tenuta dei registri obbligatori.
2. Il soggetto attuatore è tenuto ad esibire, a semplice richiesta della Regione, documenti concernenti le attività.
3. Il soggetto attuatore deve assicurare la massima collaborazione al personale interessato nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sulle attività progettuali.

ART. 7 - Risorse finanziarie

1. Gli interventi programmati nell'ambito dell'azione "Tirocini extracurricolari finalizzati all'inserimento/reinserimento al lavoro per i beneficiari del programma Co.P.E.S. e i lavoratori fuoriusciti dalla platea della mobilità in deroga" sono finanziati con risorse del Programma Operativo FSE Basilicata 2014/2020, Asse I – Occupazione, capitolo 57281 – Miss. 15 – Prog. 3 - del corrente bilancio regionale.

ART. 8 - Aspetti amministrativo-finanziari

1. Ai tirocinanti spetta una indennità mensile pari a € 450,00 lordi a fronte di una partecipazione minima al percorso del 70% su base mensile, ai sensi dell'art. 14, comma 2 del Disciplinare regionale in materia di tirocini extracurricolari, di cui alla DGR 116/2014.
2. Ai soggetti promotori è corrisposta una remunerazione a costi standard a risultato, applicata nell'ambito del PON YEY ai sensi dell'Art. 67, comma 5, lett.c, del Reg. CE 1303/2013, pari a 500,00 € (il 50% da erogare a metà percorso e il 50% a completamento del periodo di tirocinio¹) per ciascun tirocinante che abbia frequentato almeno il 70% del periodo di tirocinio.
3. In caso di proroga del periodo di tirocinio al soggetto promotore non spetta nessun altro introito rispetto alla remunerazione di cui al comma precedente.
4. La Regione, per la realizzazione degli interventi previsti, si impegna a trasferire alla Provincia di _____ le risorse attribuite secondo le seguenti modalità:

¹ Vale a dire al completamento del 3° mese di tirocinio.

- a) relativamente alle somme necessarie al pagamento delle indennità mensili ai tirocinanti, al fine di assicurare la necessaria disponibilità di cassa:
- l'80% all'approvazione del progetto esecutivo presentato dalla Provincia di _____;
 - il restante 20% all'avvio di almeno l'80% del numero di tirocini da attivare, di cui all'art. 2, comma 3 della presente convenzione;
- b) relativamente alla somma spettante al soggetto promotore per ciascun tirocinio attivato:
- il 50% a metà percorso del periodo di tirocinio;
 - il restante 50% alla conclusione del periodo di tirocinio stabilito all'art. 3, comma 2 della presente convenzione, previa verifica del numero di tirocinanti che hanno espletato almeno il 70% del periodo di tirocinio previsto.
5. Nel caso in cui la Provincia di _____ non abbia trasmesso l'elenco dei soggetti ospitanti i tirocini nei termini di cui al comma 5 dell'art. 2, i trasferimenti di cui al comma precedente saranno sospesi fino all'avvenuta presentazione dell'elenco stesso.
6. Nel caso in cui la Provincia non sia riuscita a selezionare un numero di soggetti ospitanti idoneo a garantire l'attivazione dei tirocini per tutti i destinatari individuati nei termini stabiliti all'art. 2, per consentire lo sblocco dei trasferimenti di cui al comma precedente, dovrà presentare un'integrazione al progetto esecutivo nel quale proporrà all'Amministrazione regionale le modalità alternative di presa in carico dei destinatari non avviati per mancanza di soggetti ospitanti.

ART. 9 - Clausola di esonero di responsabilità

1. La Provincia è l'unico soggetto responsabile per tutto quanto concerne la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione, ed è altresì unico responsabile in sede civile e in sede penale in caso di infortuni al personale addetto o a terzi.
2. La Provincia solleva l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione della convenzione nei confronti dei terzi e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti dell'Amministrazione.
3. La responsabilità, relativa ai rapporti lavorativi del personale impegnato e ai contratti a qualunque titolo stipulati tra la Provincia e terzi, fa capo in modo esclusivo alla Provincia, che esonera espressamente la Regione da ogni controversia, domanda, chiamata in causa, ragione e pretesa dovesse insorgere.
4. La Provincia è, in ogni altro caso e comunque, tenuta a risarcire l'Amministrazione dai danni causati da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione.

ART. 10 - Risoluzione della convenzione

1. Qualora vengano accertati aspetti di difformità nello sviluppo dell'intervento, ivi compreso l'inadempimento degli obblighi di cui all'articolo 4 della presente convenzione, l'Amministrazione prescrive alla Provincia di ripristinare il corretto sviluppo del progetto e/o a sanare le difformità, fissandone i termini. In caso di ritardo o mancato rispetto delle prescrizioni, l'Amministrazione provvede alla revoca dell'affidamento e al conseguente recupero delle somme già erogate.

ART. 11 - Rinvio

1. Si rinvia, per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, alla normativa in regionale, nazionale e comunitaria vigente in materia.

ART. 12 - Validità ed efficacia della convenzione

1. La presente convenzione ha validità ed è efficace dalla data di sottoscrizione e fino alla notifica del provvedimento amministrativo di approvazione del rendiconto finale dell'attività progettuale.
2. A seguito dell'effettivo avvio delle attività dell'Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva di cui all'art. 26 della legge regionale 13 agosto 2015, n. 30, conformemente alle previsioni del comma 2 dell'art. 6 della Legge regionale 30 dicembre 2015, n. 55, la presente convenzione cessa la sua efficacia.
3. Nel caso previsto, Regione e Provincia disciplinano mediante intesa le conseguenze, fermo restando che:
 - la presente convenzione cessa la sua efficacia;
 - l'Agenzia Regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva di cui all'art. 26 della legge regionale 13 agosto 2015, n. 30 subentra nella realizzazione delle attività della presente convenzione;
 - la Provincia restituisce le eventuali somme erogate sotto forma di anticipazione dalla Regione Basilicata, per i servizi e le attività non ancora espletate.

ART. 13 - Esenzione da imposte e tasse

La presente convenzione è esente da qualsiasi imposta o tassa ai sensi dell'art.5 della legge n.845/78, fatto salvo il tributo speciale dovuto per la registrazione, ove richiesta.

ART. 14 - Tutela della riservatezza

Tutti i dati forniti per la redazione del presente atto saranno trattati dalla Regione, nel rispetto del D.L.vo n.196/2003 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Regione Basilicata

Il Direttore Generale/Dirigente dell'Ufficio

Dott./Dott.ssa _____

Per la Provincia di

Il

Dott./Dott.ssa _____